

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1366/95 DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 1995
che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽³⁾, prevede azioni di aiuto economico volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che l'allegato del regolamento di cui sopra enumera i paesi che possono beneficiare di tale aiuto;

considerando che in seguito all'indipendenza della Croazia, è opportuno inserire tale paese nell'elenco dei paesi beneficiari, affinché possa partecipare al regime di aiuto instaurato dal regolamento (CEE) n. 3906/89;

considerando che possono ormai ritenersi sussistenti i presupposti per l'inclusione della Croazia tra i paesi beneficiari di detto aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: « Croazia ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

⁽¹⁾ GU n. C 360 del 17. 12. 1994, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 126 del 22. 5. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1764/93 (GU n. L 162 del 30. 6. 1993, pag. 1).